

MUNICIPIO XII, FDI-AN: TREMA IL CONSIGLIO, PRESIDENTE SENZA MAGGIORANZA

Inviato da Marco Giudici
mercoledì 24 maggio 2017

MUNICIPIO XII, FDI-AN: TREMA IL CONSIGLIO, PRESIDENTE SENZA MAGGIORANZA

La mozione di sfiducia al Presidente d’Aula Di Camillo promossa da Fdl votata a scrutinio segreto evidenzia la profonda spaccatura nel M5S.

"Il presidente del consiglio del Municipio XII non ha più la fiducia del gruppo M5S. Il consiglio infatti ha votato a scrutinio segreto la nostra mozione di valutazione e di censura del suo comportamento assunto, tra l’altro, in contrasto con il regolamento ed "in violazione dei principi di correttezza, imparzialità, trasparenza ed equità" ed informazione, per il tempo in cui ha taciuto dinanzi al consiglio sulla propria condizione di incompatibilità ex art. 63 TUEL. La vicenda nasce dalla quando abbiamo scoperto essere stato titolare ed amministratore di una società che gestiva un asilo in convenzione con il Campidoglio. La votazione, che si è conclusa in parità, con 11 voti favorevoli ed 11 contrari (1 astenuto e 1 nulla), ha evidenziato una profonda spaccatura nel M5S e un’opposizione compatta nel rifiutare il Di Camillo come uomo di garanzia.

Abbiamo un presidente bollito che non gode più della fiducia dell’aula e della sua maggioranza. E’ bene

che si dimetta e lasci spazio a chi apprezza il ruolo istituzionale e non ha velleità particolari né ambisce a piazzarsi sulla poltrona, perché ci sono altri esponenti del M5S graditi dalla maggioranza dei consiglieri che saprebbero ricoprire quel ruolo usando correttezza ed imparzialità. Invitiamo altresì la presidente Crescimanno a tornare sul territorio che ha abbandonato da tempo perché troppo intenta a tutelare Di Camillo. Una scelta che trasformerà ogni seduta del consiglio in un Vietnam, con esponenti di maggioranza pronti all’imboscata ed a bloccare o rallentare i lavori d’aula. Lei e il suo cerchio magico farebbero bene a mollare la presa e a pensare al bene dei cittadini, anziché a quello dei propri compagni di partito, anche perché così facendo oggi trema il consiglio, ma domani toccherà alla Giunta". Così in una nota congiunta i consiglieri di Fratelli d’Italia al Municipio XII, Giovanni Picone, Marco Giudici e Francesca Grosseto.

SEGUE LA MOZIONE

[Link alla mozione in Pdf](#)

MOZIONE

Premesso

- Che Il presidente del consiglio rappresenta l'Assemblea, convoca le sedute ed esercita poteri di direzione dei lavori, nonché di disciplina delle attività del Consiglio medesimo ed è chiamato a svolgere la sua funzione con correttezza, imparzialità, trasparenza ed equità, assicurando una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e singolarmente alle Consigliere e ai Consiglieri Comunali sulle questioni da sottoporre al Consiglio;

- Che in tema di incompatibilità dei consiglieri comunali e municipali la legge prevede una specifica disciplina, annoverando alcune ipotesi tipiche e disciplinando la procedura qualora dette ipotesi vengano a concretizzarsi. In particolare il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs 28 agosto 2000, n. 267) prevede che: Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale: (…) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, c. 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 63, c. 1, n. 2); Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche (art. 68, c. 2); La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità (art. 68, c. 4); Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta (art. 69, c. 1);

- Che il consigliere e presidente del consiglio del Municipio XII Massimo Di Camillo è stato amministratore e titolare per il 50% della RO.MA. S.r.l., cod. fisc./P.IVA 08642741006, n. REA RM - 1108787 soggetto gestore dell'asilo nido denominato "Only Kids", che eroga, salvo altro, servizi nell'interesse di Roma Capitale, dalla quale è continuativamente sovvenzionata essendo in regime di convenzione;

- Che dal giorno della sua elezione (6 giugno 2016 fino al 3 ottobre 2016 il consigliere Di Camillo è stato incompatibile in quanto amministratore e titolare della suddetta società così come previsto dall'art.63 TUEL Difatti, come risulta agli atti della Camera di Commercio di Roma, egli si spogliava dell'incarico di amministratore in data 3 ottobre 2016 e, stante la documentazione rilasciata agli uffici del Municipio XII ex D.Lgs. 33/2015, nel medesimo giorno rendeva la dichiarazione sulla propria situazione patrimoniale;

- Che anche dopo aver dismesso la carica di amministrazione sussisteva la causa di incompatibilità così come previsto dall'art. 42 D.lgs. 50/2016 per il solo fatto di essere detentore di quote rilevanti della Società;

- dal giorno della sua elezione fino al mese di aprile 2017 il consigliere Di Camillo è rimasto incompatibile in quanto titolare della suddetta società;

- Che in data 29 marzo 2017, tre consiglieri rendevano nota al consiglio la sua condizione di incompatibilità, attuale e pregressa, tentando invano di chiedere la contestazione dell'incompatibilità ad opera del consiglio, ex art. 69 del TUEL;

CONSIDERATO

- Il parere reso dal Segretariato Generale di Roma Capitale prot. RC20170013980 del 05/05/2017, che richiama altro parere mediante il quale l'Avvocatura Capitolina ha ritenuto sussistente la causa di incompatibilità;
- Che il consigliere di Camillo nella sua qualità di presidente del consiglio avrebbe avuto un obbligo d'ufficio di sottoporre al consiglio la propria condizione di incompatibilità per consentire all'Assemblea di contestare la sua condizione di incompatibilità così come previsto dall'art. 69 TUEL
- Che, invece, anziché calendarizzare la mozione presentata entro il primo consiglio utile, il presidente Di Camillo fermava i lavori d'aula;
- Che il 6 aprile 2017, giorno cui l'avvocatura rendeva il suindicato parere, il presidente Di Camillo cedeva le quote della predetta società a terzi;
- Che siffatto utilizzo delle istituzioni ha comportato, tra l'altro, nocumento al regolare svolgimento delle vita politica e amministrativa la quale è potuta riprendere solo dopo la cessione delle quote a terzi (ed ad avviso del Consigliere Di Camillo delle cause di incompatibilità) come dichiarato nella seduta della commissione Trasparenza in data 6 aprile 2017;

Tutto ciò premesso e considerato

il Consiglio del Municipio XII

VALUTA

che il contegno assunto dal presidente del consiglio è parziale e contrario al regolamento del Consiglio del Municipio ed al regolamento dell'Assemblea Capitolina, in quanto commesso in violazione dei principi di correttezza, imparzialità, trasparenza ed equità, nonché dell'obbligo di assicurare adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari sulle questioni da sottoporre al Consiglio; Censura il comportamento del presidente del Consiglio Massimo Di Camillo e lo invita a fare le dovute riflessioni ed assumere i necessari provvedimenti onde ristabilire il regolare e sereno svolgimento delle attività istituzionali.

Firmatari

Giudici (Fdi-An), Picone (Fdi-An), Grosseto (Fdi-An).

